

Risposta n. 58/2023

OGGETTO: Regime speciale IVA "OSS". Luogo di identificazione ai fini OSS di una società irlandese che svolge attività di vendita intra-UE a privati tramite e-commerce e che stocca le merci in Italia presso una logistica terza che eroga un servizio di "pick and pack".

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società irlandese Alfa (di seguito "la società" o "Alfa") svolge l'attività di vendita a privati tramite *e-commerce* per un importo superiore a 10.000,00 euro in Italia e in altri Paesi UE.

La merce viene stoccata in Italia presso una logistica terza che eroga un servizio di "*pick and pack*".

Si tratta di un servizio largamente diffuso nel settore della distribuzione di beni al dettaglio che rientra nel più complesso processo di gestione della catena di

approvvigionamento. Esso consiste nel prelievo della merce indicata nell'ordine dai luoghi di stoccaggio (*pick*) e nel successivo imballaggio, pesatura e spedizione (*pack*).

La società istante desidera conoscere quale sia lo Stato presso cui deve identificarsi ai fini del regime *One Stop Shop (OSS)*. In particolare, chiede se l'adesione al regime debba essere fatta necessariamente in Italia (dove la società irlandese dovrebbe identificarsi) oppure se sia possibile iscriversi al regime *OSS UE* in Irlanda, luogo di stabilimento della società.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere dell'istante, la società irlandese deve iscriversi al regime *OSS UE* in Irlanda includendo nel sistema tutte le cessioni intracomunitarie di beni.

Il fatto che i beni siano fisicamente in Italia presso una logistica terza che fornisce il servizio di "*pick and pack*" non cambia l'imponibilità IVA al 22 per cento. Invero, sulla merce venduta in Italia sarebbe comunque applicata l'IVA al 22 per cento come nel caso di identificazione fisica della società.

L'istante evidenzia, peraltro, come la soluzione prospettata sia coerente con le indicazioni fornite con una FAQ pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, riguardante una impresa stabilita in Francia (senza stabile organizzazione altrove nella UE) ed ivi registrata ai fini *OSS UE* che fornisce beni, ad acquirenti in Francia, da un magazzino localizzato in Belgio.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 sono state recepite le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2017/2455/UE e dalla Direttiva 1995/2019/UE riguardanti le regole IVA applicabili all'*e-commerce* transfrontaliero c.d. *business-to-consumer (B2C)*, apportando le relative modifiche al DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (di seguito decreto IVA) ed al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

L'intento del legislatore unionale, coerentemente alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nel 2015 con la Comunicazione "*A Digital Single Market Strategy for Europe*" e nel 2016 con la Comunicazione "*Towards a single EU VAT area - Time to decide*", è duplice: da un lato, semplificare l'adempimento degli obblighi IVA per le imprese impegnate nell'*e-commerce* transfrontaliero, dall'altro lato, assicurare alle imprese UE la "*fair competition*" nel mercato unionale rispetto alle imprese non UE.

La semplificazione degli obblighi IVA per le imprese, UE ed extra-UE, operanti nell'*e-commerce* transfrontaliero è stata attuata mediante l'introduzione di un sistema europeo di assolvimento dell'IVA - centralizzato, digitale e a carattere opzionale - che ricomprende, oltre ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione già rientranti nel previgente regime MOSS, le seguenti operazioni:

- 1) le cessioni a distanza intracomunitarie di beni;
- 2) le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
- 3) le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme;
- 4) le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno dell'Unione europea o da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea ma non nello Stato membro di consumo.

La struttura delineata dal legislatore unionale si fonda sulla previsione di nuovi regimi speciali IVA per:

- i) i servizi resi da soggetti non UE (regime *Oss non UE*);
- ii) i servizi resi da soggetti UE per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche facilitate da piattaforme (regime *Oss UE*);
- iii) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (regime *Import scheme*).

L'intero impianto normativo si fonda sulla estensione del mini sportello unico per l'IVA (operante solo per i servizi TTE) a tutte le operazioni sopra distintamente elencate.

Mediante l'ampliato sportello unico diviene, quindi, possibile dichiarare e versare l'imposta dovuta nel solo Stato membro di registrazione/identificazione relativamente alle forniture transfrontaliere di beni e servizi.

Tanto premesso sui regimi IVA di sportello unico, la fattispecie in esame verte sulle vendite a distanza intracomunitaria di beni nei confronti di privati consumatori da una società domiciliata fiscalmente in Irlanda.

Ai sensi delle novellate disposizioni unionali e nazionali (cfr. gli articoli 14, par. 4, della direttiva IVA e 38*bis* D.L. n. 331/1993), tale tipologia di operazione ha luogo quando la merce viene spedita o trasportata, da o per conto del fornitore, da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente (persona fisica non soggetto d'imposta, soggetto nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del decreto IVA o, infine, soggetto non tenuto ad applicare l'IVA sugli acquisti intracomunitari e che non ha optato per la applicazione della stessa).

Se l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle vendite a distanza intracomunitarie eccede - come dichiarato da Alfa nel caso in esame - la soglia di 10.000,00 euro, la rilevanza territoriale di tali operazioni si radica, ai fini impositivi, nel territorio dello Stato in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente (cfr. articoli 33, lett. a] della direttiva IVA e 40, comma 3 D.L. n. 331/93).

Con specifico riferimento al dubbio interpretativo riguardante il Paese di identificazione ai fini dell'adesione al regime *OSS UE*, la scrivente evidenzia che, ai sensi dell'articolo 74 *sexies*, comma 1, del decreto IVA, la società debba iscriversi allo sportello *OSS UE* dello Stato membro di stabilimento, ossia in Irlanda, a nulla rilevando la circostanza che in un diverso Stato membro è presente una logistica, appartenente a terzi, dalla quale la società spedisce i beni ai relativi acquirenti.

La presente risposta è valida, naturalmente, a condizione (non verificabile in sede di interpello: cfr. circolare n. 9/E/2016) che la predetta società non disponga nel territorio dello Stato (Italia) di una stabile organizzazione ai fini IVA.

Per completezza si segnala che, ai sensi del richiamato articolo 74 *sexies*, comma 4, lettera c) del decreto IVA, rientrano nel regime *OSS UE* le vendite a distanza intracomunitarie di beni. Restano, quindi, fuori dal predetto regime le vendite a distanza nazionali e, cioè, le cessioni di beni che si trovano nello stesso Stato membro dell'acquirente al quale vengono inviate, a meno che esse non risultino facilitate mediante l'utilizzo di una piattaforma elettronica (cfr. l'articolo 74 *sexies*, comma 4, lett. d] del decreto IVA). Ne consegue che, una volta iscrittasi allo sportello *OSS UE* del Paese di

stabilimento (Irlanda), la società istante indicherà nella relativa dichiarazione IVA le vendite a distanza intracomunitarie effettuate.

Al riguardo, si rileva come la "FAQ" citata da Alfa - si tratta, in realtà, dell'esempio n. 15 contenuto nel par. 3.3 delle Note esplicative sulle norme sull'IVA nel commercio elettronico, pubblicate dalla Commissione UE a settembre 2020 - riguardi il caso di un'impresa stabilita in uno Stato membro UE (Francia) ed ivi registrata ai fini OSS che fornisce beni da un magazzino sito in un altro Stato membro UE (Belgio) a consumatori del primo Stato, effettuando, dunque, vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Diversamente dal caso prospettato dalla Commissione, dunque, nel caso in esame le vendite in Italia dei beni ivi stoccati presso la logistica di terzi si configurano quali cessioni nazionali e dovranno essere incluse nella dichiarazione IVA italiana, previa identificazione della società istante secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 35^{ter} del decreto IVA.

(firmato digitalmente)